

 Società Servizi Riabilitativi <small>S.p.A.</small>	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 1 di 8	
	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		Aggiornamento documento	
			DATA 20/02/2023	REVISIONE 01
GS 23101:2017				



Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.lgs. n. 231/01 ed ex art. 30 D.lgs.
n. 81/08

Statuto dell'Organismo di Vigilanza e
Controllo

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 2 di 8	
	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		Aggiornamento documento	
			DATA	REVISIONE
GS 23101:2017			20/02/2023	01

Indice

Scopo e ambito di applicazione	3
Nomina e caratteristiche	3
Requisiti di professionalità e onorabilità.....	4
Composizione	4
Revoca e decadenza	4
Riporto informativo	5
Obblighi.....	6
Poteri dell'organismo	6
Compiti dell'organismo	7
Collaboratori interni ed esterni	7
Riunioni periodiche.....	7
Responsabilità	8
Retribuzione	8
Risorse finanziarie dell'organismo.....	8
Modifiche allo Statuto	8

 Società Servizi Riabilitativi	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 3 di 8			
	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		Aggiornamento documento <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20/02/2023</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	20/02/2023
DATA	REVISIONE					
20/02/2023	01					
GS 23101:2017						

Scopo e ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) d.lgs.231/01– qualsiasi ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati rilevanti per gli effetti del decreto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Per godere dell'esimente è necessario che la predisposizione e l'attuazione del Modello Organizzativo siano accompagnati dalla istituzione di un organo sociale a cui è demandato il compito di vigilare sull'attuazione del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il presente Statuto disciplina i compiti, i poteri, il riporto informativo, le responsabilità, gli obblighi e tutto ciò che viene attribuito all'Organismo di Vigilanza.

L'Organizzazione ha deciso di istituire l'Organismo di Vigilanza (OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'azienda stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al d.l.gs. n. 231/2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000".

Nomina e caratteristiche

L'Organismo di Vigilanza viene individuato dall'Organo di Vertice.

L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante la illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché della sua collocazione gerarchica ed organizzativa e delle finalità della sua costituzione.

Circa la composizione dell'OdV, anche in base alle linee guida più diffuse ed alle sentenze giurisprudenziali in merito, i requisiti da rinvenire in capo a tale Organismo:

1. autonomia ed indipendenza: trattasi di due requisiti da riferire all'OdV inteso nella sua complessità. A tal fine esso è posto al massimo livello della gerarchia societaria;
2. professionalità: il riferimento è al bagaglio di competenza tecniche che deve essere proprio del componente dell'OdV affinché esso possa espletare le proprie funzioni;
3. continuità di azione: requisito garantito dalla presenza di una struttura dedicata non occasionalmente all'attività di vigilanza del modello.

L'Alta Direzione approva formalmente, oltre che il presente Statuto, anche la costituzione dell'OdV.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 4 di 8			
	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		Aggiornamento documento <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: center;">REVISIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20/02/2023</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	20/02/2023
DATA	REVISIONE					
20/02/2023	01					
GS 23101:2017						

Requisiti di professionalità e onorabilità

Il componente dell'OdV non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità del giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

E', pertanto, necessario che l'OdV sia dotato delle seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui l'Organizzazione opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e "consulenziale";

e delle seguenti caratteristiche in capo al componente dell'OdV:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso di una o più delle qualità sopra descritte.

Composizione

L'Organizzazione ha orientato la propria scelta in direzione di un organismo di vigilanza monocratico.

Revoca e decadenza

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente all'Alta Direzione.

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna dell'Organizzazione ai sensi del Decreto, ancorché non passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto (nelle more della condanna, si attuerà una sospensione temporanea dall'incarico);

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 5 di 8	
	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		Aggiornamento documento	
GS 23101:2017			DATA 20/02/2023	REVISIONE 01

- una sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

In caso di revoca, decadenza, morte del componente dell'OdV, l'Alta Direzione procede tempestivamente alla sua sostituzione e il nuovo nominato rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'OdV.

Riporto informativo

Il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni dell'OdV si fonda su un continuo flusso di informazioni pianificate e non verso lo stesso, così come previsto dall'art. 6 del decreto e propedeutico all'attività di vigilanza sul modello.

Le informazioni, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, riguarderanno:

1. vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
2. disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
3. analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
4. vigilanza sul necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
 - a. presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le varie funzioni o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il l'Alta Direzione;
 - b. follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

 Società Servizi Riabilitativi	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 6 di 8	
	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		Aggiornamento documento	
			DATA	REVISIONE
GS 23101:2017			20/02/2023	01

L'OdV potrà richiedere ed acquisire dati, informazioni, specifiche operative, modalità di esecuzione/attuazione sulla base di in relazione a criteri che periodicamente determinerà con eventuale indicazione di settori e/o campi specifici.

Si rimanda al **“Piano dei flussi informativi verso l'OdV”** per il dettaglio degli stessi flussi, inclusi i processi di riferimento, i mittenti dei flussi e la periodicità di invio.

Ogni flusso verso l'OdV dovrà essere registrato nel **“Registro – Controllo Flussi OdV”**.

Per quanto riguarda la gestione di informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante una criticità ai sensi del modello ovvero notizie relative alla commissione dei reati o a “pratiche” non in linea con lo stesso o con il Codice Etico, si rimanda a quanto previsto dal Manuale SGRA, in materia di whistleblowing.

Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo tale da garantire:

- il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- la tutela dei diritti di enti/società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

Le informazioni all'OdV andranno trasmesse tramite i canali istituiti nel Manuale SGRA.

Le informazioni, le notizie e la documentazione raccolti dall'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni sono conservate presso un apposito archivio e sono accessibili solo ai componenti dell'OdV.

Obblighi

L'OdV deve adempiere al suo incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze .

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

Poteri dell'organismo

All'OdV è garantito il potere di:

- accedere ad ogni e possibile documento aziendale rilevante per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate;
- disporre che il personale fornisca tempestivamente dati, informazioni e notizie circa l'attuazione del modello;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 7 di 8	
	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		Aggiornamento documento	
DATA			REVISIONE	
20/02/2023			01	
GS 23101:2017				

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del presente Modello all'interno ed all'esterno dell'Organizzazione;
- effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività aziendale e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

Le attività espletate dall'OdV per ottemperare ai propri compiti sono realizzate mediante delle periodiche verifiche presso l'Organizzazione, anche con l'ausilio di esperti e/o auditor esterni, che possono avvenire in qualunque momento dell'anno anche senza previo avviso alla dirigenza, nonché mediante analisi dei dati e informazioni richiesti e tempestivamente forniti attraverso le modalità descritte nei paragrafi seguenti.

Compiti dell'organismo

L' OdV espleta le seguenti funzioni:

- verifica periodicamente la mappa delle mansioni e dei processi a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività aziendali;
- effettua periodicamente un'attività di monitoraggio dei processi aziendali a maggior rischio reato,
- valuta, in concreto, la reale idoneità del modello ovvero la sua attitudine a prevenire i reati;
- vigila sull'effettiva e concreta applicazione del modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della società rispetto allo stesso;
- valuta la concreta adeguatezza del modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- elabora proposte di modifica ed aggiornamento del modello volte a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta;
- verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure.

Collaboratori interni ed esterni

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, esperti, auditor, anche esterni, con oneri a carico dell'Organizzazione, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dalla legislazione vigente.

Ai sopraccitati soggetti è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per il componente dell'Organismo di Vigilanza.

Riunioni periodiche

L'OdV deve effettuare una riunione con l'Alta Direzione (con eventuali invitati) con cadenza almeno annuale e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità.

 Società Servizi Riabilitativi	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) GS 23101:2017		Pagina 8 di 8	
	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		Aggiornamento documento	
GS 23101:2017			DATA 20/02/2023	REVISIONE 01

Responsabilità

L'OdV è responsabile nei confronti dell'Organizzazione dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico. La responsabilità per gli atti e per le omissioni del componente dell'OdV non si estende quando, essendo immune da colpa, abbia reso evidente il proprio dissenso o abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione in qualsiasi forma all'Alta Direzione o a personale delegato. Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte del componente dell'OdV che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

Retribuzione

L'attività dell'Organismo di Vigilanza va remunerata, secondo i parametri stabiliti per le consulenze specialistiche e gli audit.

Risorse finanziarie dell'organismo

L'Alta Direzione provvede a dotare l'Organismo, su sua richiesta, di un fondo adeguato che dovrà essere impiegato per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni. Qualora l'Alta Direzione decida di dotare l'OdV di un fondo di ammontare inferiore a quanto richiesto dall'Organismo di Vigilanza stesso, dovrà darne motivazione.

Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza dell'Alta Direzione.

Per garantire l'autonomia nell'espletamento di tutte le funzioni dell'OdV è previsto che:

- a. le attività dell'OdV non devono essere sottoposte ad alcuna preventiva autorizzazione da parte degli organi sociali;
- b. la mancata collaborazione con l'OdV può costituire un illecito disciplinare ai sensi del Sistema Disciplinare cui espressamente si rimanda;
- c. le attività dell'OdV in ordine all'adeguatezza del modello non sono sottoposte al vaglio degli altri organi sociali.